

**USR - Scuola regionale di formazione
permanente dei dirigenti scolastici**

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

D.Lgs 81/08

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Aprile 2009

1

CORSO FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI

D.Lgs 81/08

Tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

PROGRAMMA

Modulo A: Quadro normativo

Modulo B: Igiene del lavoro

Modulo C: Sicurezza del lavoro

**Modulo D: Sorveglianza
sanitaria DPI**

Modulo E: Prev. Incendi ed emergenza

Modulo F: Laboratori

2

SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS - USR
MODULO D

DURATA 4 ore

SORVEGLIANZA SANITARIA
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE

3

SORVEGLIANZA SANITARIA - DPI

Obiettivo generale

Acquisire elementi di conoscenza su aspetti normativi relativi alle misure di prevenzione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale.

4

SORVEGLIANZA SANITARIA – DPI - ARGOMENTI

- Il piano e la gestione del pronto soccorso
- La sorveglianza sanitaria
- Le malattie professionali
- Rischi di natura psico-sociale
- I Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- Stili di vita – fumo, alcol e lavoro

5

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D

SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I - CAPO III SEZIONE V

6

GESTIONE DELLE EMERGENZE

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

occorre

evidenziare e definire le responsabilità e i compiti, razionalizzare le fasi operative per una corretta organizzazione del Primo Soccorso all'interno della Scuola, (personale adeguatamente formato, rapporti con le strutture di emergenza esterne, gestione della cassetta di pronto soccorso...) il tutto definito con una PROCEDURA.

7

GESTIONE DELLE EMERGENZE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18

IL DATORE DI LAVORO

designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso, di gestione dell'emergenza.

8

PRIMO SOCCORSO art.45

IL DATORE DI LAVORO

tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati dal

D. M. 388/03

9

Decreto Ministeriale 388/03

Reca disposizioni sul pronto soccorso aziendale, è entrato in vigore il 03.02.2005, classifica le aziende sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e di indici infortunistici INAIL.

Precisa che devono essere garantiti:

- cassetta di pronto soccorso con dotazione minima;
- un mezzo di comunicazione idoneo per attivare l'emergenza;
- la formazione (teorica e pratica).

Vengono definiti:

- chi deve svolgere la formazione (medici);
- i contenuti della formazione (programma);
- i tempi minimi della formazione (n° ore).

10

CORSI

sono ritenuti validi i corsi di formazione effettuati fino al febbraio 2005, occorre provvedere ad integrazione di orario nel caso siano stati fatti corsi con n° di ore inferiori rispetto a quelli richiesti (parte teorica) e prevedere l'aggiornamento della parte pratica.

CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE

sulla base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio (indici infortunistici INAIL) vengono evidenziati tre gruppi: A-B-C, ciascuno con obblighi di formazione diversi.

La scuola appartiene al gruppo B.

11

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

La cassetta di pronto soccorso deve essere prevista presso ciascun luogo di lavoro, facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata.

Il decreto non stabilisce il n° di cassette rispetto al n° di lavoratori.

Si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso o vicino ai laboratori con uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere, o alla palestra, o al magazzino di prodotti per la pulizia.... considerando anche il n° di persone presenti e la frequenza e tipologia degli infortuni accaduti rilevabili dal registro infortuni.

INOLTRE.....

12

PUNTI DI MEDICAZIONE

Poiché la scuola è strutturata in modo diverso da un'azienda avendo più locali, alle volte più piani, sedi distaccate, palestra, vari laboratori ecc. e potrebbe essere difficoltoso prevedere per ogni locale o piano o sede una cassetta PS (quella prevista dal decreto) si può prevedere di collocare, oltre alla cassetta PS completa, anche più "punti di medicazione" consistenti in contenitori con presidi di primo soccorso in quantità semplificata, collocati in punti strategici, dotati per es. di: sapone, guanti, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio (se collocato vicino alla palestra).
Le quantità e la tipologia dei presidi minimi devono essere valutate dalla scuola, secondo il n° di persone presenti e l'esperienza.

13

ELENCO PRESIDI PER LA CASSETTA DI PS

- N. 5 paia di guanti sterili monouso
- N. 1 flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 litro
- N. 3 flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
- N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
- N. 2 confezioni di cerotti di varie misure
- N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g.
- N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
- N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
- N. 1 confezione di rete elastica di misura media
- N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
- N. 3 lacci emostatici
- N. 2 teli sterili monouso
- N. 1 termometro.
- N. 1 paio di forbici
- N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso.
- N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari.
- N. 1 visiera paraschizzi
- N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

Allegato 1
D. M. 388/03

INOLTRE...

4

PRESIDI UTILI PER INTEGRARE LA CASSETTA DI PS

Il decreto dà la possibilità di integrare la dotazione della cassetta di PS con alcuni presidi ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL., di seguito l'elenco:

N. 1 confezione di sapone liquido

N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice

N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol.

N. 1 confezione tipo "Amuchina" al 10% pronto ferita

N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm

N. 1 coperta isoterma monouso

N. 1 pocket mask

15

UN MEZZO DI COMUNICAZIONE IDONEO

ad
attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale: TELEFONO.

FORMAZIONE ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

- corso 12 ore di cui 8 teoriche e 4 pratiche;
- il modulo di 4 h, parte pratica, va ripetuto ogni 3 anni;
- formazione svolta da medici e solo nella parte pratica da infermieri o personale specializzato;
- il programma da svolgere è allegato al decreto;
- la formazione effettuata fino all'entrata in vigore (FEBBRAIO 2005) è comunque valida, prevedere integrazioni di orario e aggiornamento.

16

CONCETTI GENERALI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

è un'attività medica effettuata, nei casi previsti dalla normativa vigente, dal Medico Competente, nominato dal datore di lavoro, se nell'attività lavorativa sono presenti rischi per la salute dei lavoratori, che hanno l'obbligo di sottoporvisi, in funzione del rischio che il lavoro comporta.

Prevede la visita medica preventiva e periodica e all'occorrenza accertamenti specialistici ritenuti necessari per formulare una diagnosi e redigere un giudizio di idoneità lavorativa specifica.

17

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art.18

IL DATORE DI LAVORO

- valuta tutti i rischi presenti ed elabora il documento;
- designa il RSPP;
- nomina, nei casi previsti, il Medico Competente per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e li
 - adibisce al lavoro previo giudizio di idoneità;
- designa i lavoratori incaricati della prevenzione
 - incendi, primo soccorso...
- tiene conto delle condizioni di salute dei lavoratori;
- fornisce ai lavoratori i necessari DPI;
- adempie all'informazione, formazione e addestramento;
- con più di 15 lavoratori convoca la riunione periodica.

18

SORVEGLIANZA SANITARIA TITOLO I - CAPO III - SEZIONE V

Art. 38 - Titoli/requisiti del Medico Competente

Art. 39 - Svolgimento dell'attività di Medico Competente

Art. 40 - Rapporti Medico Competente col SSN

Art. 41- Sorveglianza sanitaria

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione

19

MEDICO COMPETENTE art.38

E' un medico specialista in Medicina del Lavoro (o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita esperienza nel campo, che oltre ad avere conoscenze cliniche

deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative, le sostanze utilizzate, i rischi di esposizione professionali specifici, le malattie causate dal lavoro (da agenti chimici, fisici, biologici, ergonomici ecc.) la legislazione in materia di tutela dei lavoratori.

INOLTRE...

20

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE art.25

- collabora col datore di lavoro e con RSPP;
- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- esprime i giudizi di idoneità;
- istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio;
- informa i lavoratori sul significato e il risultato degli accertamenti sanitari;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.

21

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente effettua: visita medica preventiva, periodica, a richiesta del lavoratore, in caso di cambio di mansione e per la verifica di alcol dipendenza e assunzione di droghe, solo nei casi previsti dalla normativa vigente; non possono essere effettuate in fase preassuntiva, per accertare stati di gravidanza e negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Gli accertamenti sanitari sono a spese del datore di lavoro, anche con esami clinici e biologici.

Esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.

Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso.

22

SORVEGLIANZA SANITARIA SCUOLA

***Elenco non esaustivo dei potenziali rischi
presenti nella scuola
e per i quali potrebbe essere necessaria la
sorveglianza sanitaria***

vedi specifica valutazione dei rischi

23

SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE	
1 Biologico	Insegnanti Collaborator i scolastici	Nidi Scuole Infanzia	Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive.
2 Chimico	Collaborator i Scolastici	Tutti	Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici.
	Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti	Laborator i	Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori. (istituti agrari - utilizzo di fitofarmaci, istituti professionali - operazioni di saldatura

24

SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE	
3 Movimentazione di carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini)	Educatrici Insegnanti Insegnanti d'appoggio	Asili nido Scuole dell'infanzia	Il rischio è considerato in ragione della normale movimentazione di bambini e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente.
	Collaboratori Scolastici Insegnanti d'appoggio	Elementari Medie Superiori (Palestre Laboratori)	Il rischio è considerato in ragione di particolari operazioni di movimentazione di oggetti (arredi, non in modo saltuario) e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente.

25

SORVEGLIANZA SANITARIA - SCUOLA

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE SCUOLA	
4 Rumore/vibrazioni	Insegnanti Collaboratori scolastici	Istituti Professionali	Uso di macchine agricole
5 VDT	Personale amministrativo Insegnanti di informatica	Tutti	Uso di attrezzature munite di VDT per più di 20 ore alla settimana

26

ACCERTAMENTI SANITARI DIRITTI DEI LAVORATORI

**SE NON SONO PRESENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE
PROFESSIONALE
LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NON E' UN
OBBLIGO DI LEGGE;
OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON LEDERE IL
DIRITTO DEL LAVORATORE SANCITO DALL'ART. 5
DELLA LEGGE 300/70 PER CUI:**

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente ...”.

27

ACCERTAMENTI SANITARI DIRITTI DEI LAVORATORI

Può essere che gli accertamenti sanitari siano frutto di una richiesta dei dipendenti o di un eccesso di tutela nei loro confronti.

In tal caso il MC:

- **deve acquisire il consenso scritto del lavoratore prima di effettuare gli accertamenti sanitari;**
- **non esprime alcun giudizio di idoneità alla mansione;**
- **non deve lasciare alcuna documentazione sanitaria presso il datore di lavoro.**

E i lavoratori:

possono anche non sottoporsi a questo tipo di controllo sanitario.

28

ACCERTAMENTI SANITARI - SCUOLA

Circ. n. 37 11/06/2004

(Organismi di accert. sanitario di cui all'art. 9 del D.P.R. 29/10/ 2001, n. 461)

Gli accertamenti sanitari, per quanto riguarda il personale della scuola (in mancanza di Medico Competente in quanto non sussistono rischi) debbono essere effettuati dalla Commissione Medica Provinciale di Verifica.

Le nuove competenze di questi organi di accertamento riguardano oltre che competenze previdenziali, anche l'idoneità al servizio. È previsto ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione medica di seconda istanza avverso i giudizi riguardanti l'idoneità al servizio formulati dalle commissioni di verifica

29

MALATTIA PROFESSIONALE

E' una malattia causata esclusivamente o prevalentemente all'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di materiali, di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro o di movimenti effettuati in quella mansione.

Le malattie professionali sono tutelate dall'INAIL:

- MP "tabellate" sono specificate in apposite tabelle definite per legge (lavorazioni che espongono a determinate malattie);**
- MP "non tabellate" sono le malattie per cui il lavoratore riesce a dimostrare, con onere a suo carico, il nesso di causalità tra la malattia e il lavoro.**

Le principali MP denunciate sono ipoacusie, dermatiti, sovraccarico biomeccanico arti superiori.

30

TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI

La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni adeguate) è possibile.

La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato, deve informare il datore di lavoro con certificazione.

Il datore di lavoro che impiega personale femminile deve:

- aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e salute delle lavoratrici per ogni mansione;
- informarle dei provvedimenti e delle misure adottati per evitare l'eventuale esposizione a rischio;
- se le mansioni a rischio non possono essere modificate si procede all'interdizione

D. Lgs. 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità..."

31

TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI

SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

1) GRAVIDANZA A RISCHIO

la gravidanza presenta un rischio (di aborto) nel suo decorso per cui anche un lavoro "non a rischio" non va bene, la lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata della gravidanza.

Il ginecologo provvede a redigere certificazione di "gravidanza a rischio" per la Direzione Provinciale del Lavoro che emette il provvedimento di astensione dal lavoro fino al termine del periodo di interdizione obbligatoria (3° mese dopo il parto).

OPPURE...

32

TUTELE SPECIFICHE - LAVORATRICI MADRI

2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO

la

gravidanza ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. Lgs. 151/01.

Il datore di lavoro invia la lavoratrice al SPSAL, competente per territorio, con comunicazione di impossibilità di cambio mansione;

il SPSAL procede alla proposta di astensione alla DPL fino al periodo di interdizione obbligatoria (3° mese dopo parto) o, se il lavoro è vietato anche nel dopo parto, fino al 7° mese dopo parto;

la DPL emette il provvedimento.

In caso di cambio mansione è gradita comunicazione al SPSAL per eventuali verifiche di competenza.

33

LAVORATRICI MADRI- SCUOLA

Esempi di lavori vietati che possono interessare la scuola

- agenti biologici;
- movimentazione pesi (oggetti/bambini);
- lavori su scale;
- stazione in piedi per più di metà orario di lavoro, posizioni particolarmente affaticanti;
- uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman, treno ecc.) per motivi di lavoro;
- uso di sostanze chimiche;
- agenti fisici che comportano colpi,
- vibrazioni meccaniche;
- rumore.

34

TUTELE SPECIFICHE - MINORI

DEFINIZIONI art. 2

LAVORATORE:

persona che, indipendentemente dal tipo di contratto, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.

Sono equiparati ai lavoratori:

- i soggetti che effettuano tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT

PERO'...

35

TUTELE SPECIFICHE - MINORI

COMPUTO DEI LAVORATORI

non sono computati nel n° dei lavoratori totali per cui il datore di lavoro ha obblighi particolari (legati al n°):

- i soggetti che effettuano tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza scuola-lavoro;
- gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
- i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici, biologici e VDT.

SI APPLICA A QUESTI SOGGETTI LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED IL DATORE DI LAVORO NON HA OBBLIGHI AGGIUNTIVI DALL'EVENTUALE AUMENTO DEL N° DI LAVORATORI

36

MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PER I TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

il rapporto tra il datore di lavoro e i soggetti ospitati, non costituiscono rapporto di lavoro in quanto non sussiste la correlazione tra prestazione lavorativa resa in forma subordinata e retribuzione, propria dello schema contrattuale del lavoro dipendente.

Tale esclusione determina la non applicabilità delle leggi sull'apprendistato.

Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 142/88
Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri (di cui all'art. 18 della Legge 196/97) sui tirocini formativi e di orientamento

37

MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO È UNA MODALITÀ DIDATTICA

(non costituisce rapporto di lavoro)
realizzata nell'ambito dei percorsi di istruzione o di formazione professionale, anche integrati, quale efficace strumento di orientamento, preparazione professionale e inserimento nel mondo del lavoro.

Essa si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza e alla formazione.

Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12

38

MINORI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Gli studenti in alternanza scuola-lavoro non sono equiparati agli apprendisti quindi non è prevista la visita medica prima dell'ammissione al lavoro.

Se gli studenti vengono adibiti ad attività lavorative a rischio, per cui è obbligatoria da parte del datore di lavoro della nomina del Medico Competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.

Si consiglia comunque di non adibire gli studenti a Mansioni a rischio

**D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67)
D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro**

39

TUTELE SPECIFICHE - MINORI

L'età minima per l'ammissione al lavoro e' comunque non inferiore ai 15 anni.

E' vietato adibire gli adolescenti a lavorazioni indicate nell'allegato I del D. Lgs. 345/99 tranne che per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, soltanto per il tempo necessario alla formazione stessa svolta sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione, nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

**D.Lgs. 345/99 (integrazioni alla 977/67)
D.Lgs. 262/00 protezione dei giovani sul lavoro**

40

TUTELE SPECIFICHE - DISABILI

COLLOCAMENTO DISABILI

una valutazione adeguata sia dal punto di vista clinico che lavorativo delle persone con disabilità

che considera le capacità lavorative residue e la possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro adeguato,

attraverso l'analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro.

Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

41

TUTELE SPECIFICHE - DISABILI

APPLICAZIONE

- a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa >del 45%;
- b) alle persone invalide del lavoro con invalidità >del 33% accertata dall'INAIL;
- c) alle persone non vedenti o sordomute;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.

Legge 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

42

TUTELE SPECIFICHE - DISABILI

QUOTE DI OCCUPAZIONE

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad occupare lavoratori disabili nella quota del:

- 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;
- 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- 7 per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti.

Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

43

TUTELE SPECIFICHE – DISABILI SCUOLA

I lavoratori disabili della scuola se esposti a rischi lavorativi (secondo la valutazione dei rischi) devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai sensi del D. Lgs 81/08) e necessitano di giudizio di idoneità alla mansione specifica;

nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore disabile e/o il datore di lavoro può richiedere che venga accertata dalla commissione medica specifica per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute, e accertare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10)

Legge 68/99 art. 10 ricorso

44

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D**

**RISCHI DI NATURA
PSICO-SOCIALE**

45

SALUTE - DEFINIZIONI

OMS: Salute come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale

RISPETTO A:

- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**
- AMBIENTE DI LAVORO**

**SI IDENTIFICANO LE SEGUENTI SITUAZIONI DI
NON BENESSERE:**

- STRESS**
- BURN-OUT**
- MOBBING**

46

STRESS DA LAVORO

“insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, risorse o esigenze del lavoratore”. (NIOSH)

47

FATTORI CHE DETERMINANO STRESS

Fattori personali

Il modo di affrontare il lavoro ed i problemi dell'esistenza è diversa in funzione di: sesso, età, istruzione, personalità, aspetti socio/culturali

Fatti e situazioni oggettive

Il modo di affrontare il lavoro (organizzazione del lavoro, ritmi/orari, contenuto dell'attività lavorativa, rapporti interpersonali) la famiglia, le malattie, la condizione economica

48

PATOLOGIE STRESS CORRELATE

- ❖ psichiche: *insonnia, ansia, depressione, incapacità di concentrarsi, irritabilità, attacchi di panico, contrasti/disinteresse all'ambiente circostante*
- ❖ cardiovascolari e respiratorie
- ❖ gastrointestinali
- ❖ dermatologiche
- ❖ immunitarie
- ❖ ormonali
- ❖ muscolo-scheletriche

49

BURN-OUT

"SINDROME DELL'OPERATORE BRUCIATO"

è un processo in cui lo stress si trasforma in un meccanismo di autodifesa e di risposta alla tensione, spesso inconsapevole, con conseguenti comportamenti di distacco emozionale ed evitamento, si verifica soprattutto nelle "professioni dell'aiuto", come risultato della particolare tensione emozionale cronica lavorativa.

50

SINTONI DEL BURN-OUT

- ANSIA E TENSIONE EMOTIVA
- IRRITABILITA' ED INSONNIA
- DEPRESSIONE
- MINORE EFFICIENZA LAVORATIVA
- SCORAGGIAMENTO ED INDIFFERENZA
- APATIA
- ASTENIA
- TENDENZA ALL'ISOLAMENTO
- CONFLITTUALITA'

51

MOBBING

**Termine inglese che deriva dal verbo "to mob"
"attaccare", "ledere", "aggreire"**

Nell'ambiente di lavoro indica il caso in cui un soggetto viene fatto oggetto di attacchi ripetuti e ostili da parte di colleghi e/o datore di lavoro tesi ad emarginarlo, creandogli difficoltà di integrazione all'interno della realtà aziendale fino a costringerlo a lasciare la propria occupazione.

52

TIPI DI MOBBING

- **orizzontale - fra colleghi**
- **ascendente - verso un superiore**
- **discendente - da un superiore**
(bossing se strategia aziendale)
- **misto: colleghi che, fornendo informazioni al superiore, danneggiano la vittima**

53

DIAGNOSI DI MOBBING

Approccio interdisciplinare:

- ❖ **Medico del Lavoro**
- ❖ **Psichiatra**
- ❖ **Psicologo del Lavoro**
- ❖ **Medico Legale**
- ❖ **Altre professionalità**

54

**SCUOLA
CORSO FORMAZIONE DS – USP
MODULO D**

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE – DPI
TITOLO III – CAPO II**

55

**DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
TITOLO III - CAPO II**

Art. 74 - Definizioni

Art. 75 - Obbligo di uso

Art. 76 - Requisiti dei DPI

Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

Art. 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso

56

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

DPI è qualunque attrezzatura debba essere indossata per proteggere da un rischio

(art.74)

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con altri mezzi (art.75)



E' compreso ogni complemento o accessorio di un DPI, destinato a proteggere dal rischio

NON SONO DPI:

- indumenti di lavoro;
- indumenti e materiali sportivi;
- caschi e visiere per veicoli a motore a due ruote
- DPI per uso privato contro condizioni atmosferiche, umidità, acqua, calore

57

REQUISITI GENERALI art. 76 D.Lgs. 81/08

I DPI devono essere conformi al D.Lgs.475/92 ed inoltre essere:

- **Adeguati ai rischi da prevenire, senza comportarne di maggiori;**
- **Adeguati alle condizioni del luogo di lavoro;**
- **Adeguati alle esigenze ergonomiche;**
- **Adattabili all'utilizzatore;**



Se è necessario l'uso simultaneo di più D.P.I. questi devono essere compatibili tra loro e mantenere la propria efficacia durante l'uso

58

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77

IL DATORE DI LAVORO:

- **valuta i rischi non evitabili con altri mezzi;**
- **valuta ed le caratteristiche dei DPI necessari;**
- **individua quali siano disponibili sul mercato e le condizioni di utilizzo;**
- **fornisce i DPI ai lavoratori;**
- **li mantiene efficienti e ne assicura igiene e manutenzione, riparazione e sostituzione;**
- **provvede affinché vengano utilizzati correttamente;**
- **fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori;**
-

INOLTRE...

59

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO art. 77

IL DATORE DI LAVORO:

- **destina ogni DPI ad un uso personale;**
- **se uno stesso DPI deve essere utilizzato da più persone garantisce l'assenza di problemi sanitari ed igienici;**
- **informa il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;**
- **stabilisce le procedure da seguire per la fornitura, riconsegna ed il deposito al termine dell'utilizzo;**
- **assicura una adeguata formazione e uno specifico addestramento su uso corretto e utilizzo pratico per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito.**

60

OBBLIGHI DEI LAVORATORI art. 78

1. si sottopongono ai programmi di formazione e addestramento ritenuti necessari per i DPI;
2. utilizzano i DPI in conformità a formazione, informazione, addestramento ricevuti;
3. provvedono alla cura dei DPI loro forniti e non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
4. si attengono alle procedure aziendali per la riconsegna;
5. segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente;



61

OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI art. 20

- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei DPI messi a loro disposizione
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro



62

CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92

PRIMA CATEGORIA



DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

- Lesioni superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- Lesioni facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- Contatto o urto con oggetti caldi < 50°C;
- Ordinari fenomeni atmosferici;
- Urti e vibrazioni lievi;
- Azione lesiva dei raggi solari.



63

CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92

SECONDA CATEGORIA

Per esclusione tutti quelli che non rientrano in una delle altre 2 categorie



64

CLASSIFICAZIONE D.P.I. - D.Lgs.475/92

TERZA CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente


- Protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi o gas;
- Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione subacquea;
- DPI contro le aggressioni chimiche radiazioni ionizzanti;
- DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria $> 100^{\circ} \text{C}$ oppure $< -50^{\circ} \text{C}$;
- DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
- DPI per attività che espongono a tensioni elettriche pericolose



65

DPI – MARCATURA CE - D.Lgs.475/92

I DPI devono essere dotati di marcatura CE e accompagnati da una nota informativa, in lingua italiana.



Ogni singolo DPI è marcato CE, la marcatura è ben visibile, leggibile ed indelebile.



DPI di piccole dimensioni possono avere la marcatura CE apposta sull'imballaggio.

66

PERCORSO PER LA SCELTA DEI DPI

- 1) Analisi del rischio
- 2) Adozione di tutte le possibili misure per l'eliminazione
- 3) Permanenza rischio residuo
- 4) Identificazione dei D.P.I. necessari
- 5) Approfondimento tecnico sulle loro possibili prestazioni
- 6) Identificazione delle caratteristiche a noi necessarie
- 7) Ricerca dei D.P.I. disponibili sul mercato
- 8) Scelta ed acquisto di alcuni D.P.I.
- 9) Sperimentazione
- 10) Scelta definitiva
- 11) Dotazione a tutti i lavoratori esposti al rischio
- 12) Gestione continua nel tempo



67

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA

La scuola, deve provvedere sulla base della valutazione dei rischi a fornire agli studenti, i **DPI necessari ed adeguati per lo svolgimento delle attività nei laboratori.**

USO INDIVIDUALE

Alcuni DPI (es. otoprotettori e guanti in lattice) devono essere considerati strettamente individuali, utilizzati e poi gettati.

68

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SCUOLA

USO NON INDIVIDUALE

per altri DPI, se la scuola non è in grado di prevederne una distribuzione individuale, deve garantirne la corretta igiene (guanti, grembiuli in crosta, maschere per la saldatura, guanti antiacido per esperimenti chimici e simili, occhiali con protezioni laterali utilizzati in laboratorio di chimica).

Il numero deve consentire una pulizia a rotazione affinché, ad ogni lezione vengano forniti agli studenti DPI puliti

OCCORRE VIGILARE SULL'UTILIZZO E IGIENICITA'

69

SCUOLA CORSO FORMAZIONE DS – USP MODULO D

STILI DI VITA FUMO - ALCOL - STUPEFACENTI

70

FUMO - MISURE DI PREVENZIONE

Il divieto di fumo si applica nei locali pubblici, in quelli privati aperti al pubblico o ad utenti.



Perché?

- il fumo è una sostanza tossica, irritante, cancerogena
- il 75% del fumo generato nel fumare una sigaretta viene rilasciato nell'ambiente
- i lavoratori dipendenti sono considerati "utenti" dei locali in cui prestano la loro attività lavorativa
- si è comunque sanzionati se si fuma in presenza di donne in gravidanza e bambini fino a 12 anni di età
- il divieto di fumo NON si applica in abitazioni private, camere di albergo, locali idonei per fumatori, luoghi di lavoro in cui non sono presenti lavoratori dipendenti e non accede utenza
- ai datori di lavoro (o collaboratori da essi delegati) spetta il compito di vigilare sul rispetto del divieto

Le sanzioni riguardano sia i trasgressori sia i datori di lavoro che non affiggano i cartelli, non vigilino, non abbiano attuato misure attive.

71

ALCOL - MISURE DI PREVENZIONE

è vietato assumere alcol durante il lavoro e/o pausa pranzo per:

- chi usa gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi, fitosanitari
- chi fa manutenzione degli ascensori
- tutte le mansioni sanitarie
- Attività di insegnamento, educazione e cura dell'infanzia**
- chi lavora con il porto d'armi
- chi lavora alla guida di veicoli stradali (patente B, C, D, E)
- chi si occupa di circolazione dei treni, navi, aerei
- chi usa macchine movimento terra, carrelli elevatori
- lavori in edilizia e attività in quota oltre i 2 metri, in cave e miniere



Perché?


- essendo un divieto, il tasso alcolico nel sangue deve essere zero
- occorrono 1-2 ore per smaltire un bicchiere di vino o una lattina di birra o un superalcolico
- Il metabolismo è diverso se si è uomo/donna, magro/grasso...
- l'alcol rallenta i tempi di reazione, i riflessi e la concentrazione, la percezione del pericolo
- sono previsti controlli alcolimetrici

72

STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE MISURE DI PREVENZIONE

MANSIONI A RISCHIO (anche per un'assunzione solo sporadica):

- uso di gas tossici, fuochi artificiali, esplosivi
- guida di veicoli stradali (patente C, D, E)
- circolazione dei treni, navi, aerei
- macchine movimento terra, carrelli elevatori



Perché?

- le sostanze stupefacenti agiscono come deprimenti, eccitanti, allucinogeni, stimolanti, narcotici, sedativi...
- le sostanze psicotrope sono ansiolitici, sonniferi, antidepressivi...
- il 40-50% dei tossicodipendenti lavora
- il 25% dei giovani lavoratori usa sostanze illegali
- l'uso di queste sostanze (anche solo sporadico) riduce i tempi di reazione, aumenta la stanchezza, diminuisce la concentrazione aumenta il rischio di infortuni, altera la percezione del pericolo, riduce la performance lavorativa, provoca assenteismo
- sono previsti controlli per la verifica di assenza di assunzione